



COMUNE DI CANONICA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2: SOGGETTI

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 3: SUOLO PUBBLICO-OCCUPAZIONE- LAVORI E DEPOSITI
- Art. 4: INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACCUE
- Art. 5: ATTIVITA' VIETATE
- Art. 6: CONCESSIONE
- Art. 7: SISTEMAZIONE DEI MATERIALI DEPOSITATI SUL SUOLO PUBBLICO
- Art. 8: COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SU SUOLO PUBBLICO
- Art. 9: INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
- Art. 10: INSTALLAZIONE DI VETRINE
- Art. 11: CONCESSIONE TEMPORANEA
- Art. 12: PROROGA DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA
- Art. 13: RIPRISTINO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- Art. 14: DECADENZA DELLA CONCESSIONE

TITOLO III NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

- Art. 15: DIVIETO DI IMBRATTARE IL SUOLO PUBBLICO
- Art. 16: DIVIETO DI IMBRATTARE I MURI
- Art. 17: DIVIETO DI LAVAGGIO VEICOLI
- Art. 18: DOVERI DEI COMMERCianti AMBULANTI
- Art. 19: DEPOSITO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- Art. 20: RACCOLTA DI RIFIUTI CON SACCHI A PERDERE
- Art. 21: RACCOLTA DI RIFIUTI CON CONTENITORI O TRESPOLI
- Art. 22: DIVIETO DI SPOSTAMENTO DI CONTENITORI O TRESPOLI
- Art. 23: DIVIETO SCARICO RIFIUTI
- Art. 24: DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI, FOGLIETTI, SACCHI PER RACCOLTA INDUMENTI E SIMILI
- Art. 25: DIVIETO DI AFFISSIONE
- Art. 26: VOLANTINI PUBBLICITARI
- Art. 27: SGOMBERO DELLA NEVE DELL'ABITATO
- Art. 28: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

TITOLO IV PUBBLICO DECORO

- Art. 29: INDUMENTI E BIANCHERIA APPESI ALLE FINESTRE
- Art. 30: BATTITURA DI TAPPETI, STUOIE, ECC.
- Art. 31: INNAFFIAMENTO DI FIORI SU BALCONI O FINESTRE
- Art. 32: DIVIETO DI IMBRATTARE I PASSANTI
- Art. 33: PUBBLICHE DISCARICHE

TITOLO V DELLA PUBBLICA QUIETE

- Art. 34: USO PER SCOPI PUBBLICITARI DI APPARECCHI SONORI
- Art. 35: ESERCENTI COMMERCIALI, FIERE E MERCATI, MESTIERI AMBULANTI
- Art. 36: INSEDIAMENTO ED ESERCIZIO DI INDUSTRIE ED ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 37: ART, MESTIERI ED ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 38: CUSTODIA DEI CANI
- Art. 39: INSUDICIAMENTO DEL SUOLO DA PARTE DEI CANI O DI ALTRI ANIMALI

TITOLO VI NORME DI PREVENZIONE

- Art. 40: CANALI DI GRONDA E DI SCOLO PER LE ACQUE PLUVIALI
- Art. 41: CANNE FUMARIE E DISPOSITIVI PER LA DISPERSIONE DEI GAS TOSSICI
- Art. 42: DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI
- Art. 43: DIVIETO DI ARRAMPICARSI E DI SCUOTERE I SOSTEGNI DEI SEGNALI STRADALI E GLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
- Art. 44: PULIZIA DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI
- Art. 45: TUTELA DEI GIARDINI PUBBLICI, DEI VIALI E DELLE AREE VERDI

TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Art. 47: SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Art. 48: RINVIO AD ALTRE NORME
- Art. 49: ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del presente Regolamento

La disciplina della Polizia Urbana si svolge in attuazione del presente regolamento, delle norme di polizia contenute negli altri Regolamenti comunali, ed in attuazione dello Statuto Comunale, delle leggi della Regione Lombardia e dello Stato, nonché in esecuzione di ordinanze e prescrizioni del Responsabile del Servizio nelle ipotesi previste dalla legge, anche a specificazione degli obblighi in esse contenute.

L'attività della Polizia Urbana si occupa della tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e del decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e contribuendo alla sicurezza dei cittadini.

Le norme del presente Regolamento, valide per spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù pubbliche compresi i portici, i canali ed i sedimi stradali.

Art. 2 - Soggetti

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Responsabile del Servizio e viene svolto dal Comando di Polizia Municipale.

Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale nell'ambito delle attribuzioni ad esso fornite dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, esercita le funzioni di:

- Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori o agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, riferita ai responsabili del Servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento ed al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del Codice di Procedura Penale;
- Servizio di Polizia Stradale

TITOLO II DEL SUOLO E DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 3 - Suolo pubblico-Occupazione-Lavori e depositi temporanei

Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni di suolo pubblico, nonché le modalità per l'esecuzione dei lavori nello stesso sono disciplinate dalle norme del presente regolamento e da quelle di cui agli artt. 7 e 8 del T.U. 5.6.1959, n. 393 e dall'art. 1 del R.D. 8.12.1933, n. 1740.

Art. 4 – Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 (*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento*

provocato dai nitrati provenienti da fondi agricoli), dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 e dal D.P.R. 203/88 (*Inquinamento atmosferico*), nonché dal regolamento di igiene vigente.

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge, non è ammesso lo scarico di acque chiare, luride, industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, nei fiumi ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

Le trasgressioni saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - Attività vietate

Sulle vie e piazze è vietato svolgere qualsiasi attività che possa arrecare disturbo o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 6 - Concessione

Salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di circolazione stradale (D.Lgs. 285/92) l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato da apposito Regolamento Comunale per occupazione di suolo pubblico.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico senza specifico atto di concessione.

La relativa richiesta, da parte degli interessati, deve essere redatta in carta legale ed, ove occorra, corredata della necessaria documentazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tassa.

Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per i motivi indicati nella concessione.

Ogni occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dal Sindaco o su delega dal Comando di Polizia Municipale. Le occupazioni di durata non superiore alle 48 ore potranno essere autorizzate direttamente dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 7 - Sistemazione dei materiali depositati sul suolo pubblico

Il deposito, sulle strade o piazze, di materiale, specie se edilizio - una volta autorizzato - deve comportare la recinzione del luogo nonché la copertura, con mezzi idonei (quali assiti, stuoie, ecc.) del materiale stesso.

Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione.

L'occupazione potrà essere protratta anche nelle ore di chiusura dell'esercizio solo ove, a giudizio del Comando di Polizia Municipale, tale protrazione d'orario non rechi intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza.

Il Responsabile del Servizio può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9 - Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare 80 cm. dalla larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare 100 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiedi, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano portoni, nelle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche o ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di pubblico interesse.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10 - Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri elementi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colore o ubicazione possano, a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione.

E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

Art. 11 - Concessione temporanea

Il titolare della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico, deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessa;
- b) ridurre, al termine del periodo fissato, in pristino lo stato del terreno occupato.

Art. 12 - Proroga della concessione temporanea

Qualora il termine prefissato per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificativa, il Responsabile del Servizio potrà concedere una congrua proroga.

Art. 13 - Ripristino e pulizia del suolo pubblico

Le aree che sono state oggetto di occupazione temporanea, al termine del periodo concesso, dovranno essere lasciate in stato di perfetto ordine e pulizia.

Gli eventuali materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati, a cura del concessionario, nelle apposite discariche pubbliche.

Laddove le pavimentazioni stradali sono state realizzate con materiali di particolare pregio o sono state prescritte, per il ripristino del suolo pubblico, speciali modalità di esecuzione, dovrà richiedersi, per il rilascio della concessione, il versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni, il cui ammontare sarà fissato dalla Giunta Comunale.

Art. 14 - Revoca della concessione

Si procederà alla revoca della concessione del suolo pubblico:

- a) per aver tenuto i materiali e le attrezzature in disordine e in modo indecoroso;
- b) quando, senza giustificato motivo, non si sia fatto uso continuativo dell'area avuta in concessione per due terzi della durata della validità della concessione medesima;
- c) per l'inosservanza delle prescrizioni alle quali la concessione è stata rilasciata.

TITOLO III NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 15 - Divieto di imbrattare il suolo pubblico

E' vietato imbrattare, in qualsiasi maniera, il suolo pubblico con rifiuti, spazzature, carta e con qualsiasi altra sostanza solida o liquida.

Qualora, durante le operazioni di carico e scarico di cose o nell'esecuzione di qualunque altro atto permesso dalle norme vigenti, si dovesse verificare la caduta di oggetti o detriti sul suolo, si dovrà provvedersi alla loro tempestiva asportazione e alla perfetta ripulitura del manto stradale.

Art. 16 - Divieto di imbrattare i muri

E' vietato imbrattare con scritti e disegni i muri di qualsiasi edificio, pubblico o privato.

Per quanto riguarda gli edifici privati i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa salvo si debba applicare l'art. 635 del Codice Penale, in ogni caso applicabile qualora il fatto sia commesso su edificio pubblico.

Il proprietario dovrà provvedere alla pulizia entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza del Responsabile del Servizio. In caso di inottemperanze soggiace a sanzione amministrativa.

Art. 17 - Divieto di lavaggio veicoli

Sulle aree di circolazione pubbliche è fatto divieto di lavare veicoli, anche se tali operazioni siano eseguite senza fare uso di acque potabile.

Art. 18 - Doveri dei commercianti ambulanti

Gli esercenti attività commerciali ambulanti sono tenuti, dopo aver terminato le operazioni di vendita, a lasciare il suolo pubblico pulito e sgombero da rifiuti.

Art. 19 - Deposito e raccolta dei rifiuti solidi urbani

Indipendentemente dal sistema di raccolta adottato (sacchi a perdere, trespoli, contenitori) debbono essere osservate le seguenti norme generali:

- i rifiuti ammessi sono esclusivamente quelli solidi urbani derivanti da insediamenti civili in genere o anche industriali, agricoli, artigianali, commerciali, ecc., purché i rifiuti siano assimilabili a quelli urbani;
- non sono ammessi, oltre ai rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, agricoli, ecc., non assimilabili agli urbani, i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o scavi, le apparecchiature deteriorate ed obsolete, i veicoli a motore e loro parti, i fanghi derivati dalle operazioni delle acque usate, i rifiuti tossici e nocivi, i materiali accesi o incandescenti, le carogne di animali.

Art. 20 - Raccolta di rifiuti con sacchi a perdere

Nelle zone ove la raccolta dei rifiuti è organizzata con il sistema dei sacchi di plastica a perdere è fatto obbligo di depositare i medesimi al piano stradale di ogni fabbricato, prima del passaggio degli addetti alla raccolta nei giorni indicati.

E' vietato depositare tali sacchi il sabato sera, nei giorni prefestivi e dopo il passaggio degli addetti alla raccolta.

E' parimenti vietato aprire i medesimi sacchi di plastica, contenenti rifiuti, ed estrarne qualsiasi materiale in essi contenuto.

Art. 21 - Raccolta di rifiuti con contenitori o trespoli

Nelle zone ove la raccolta dei rifiuti è organizzata con il sistema dei contenitori o trespoli, è vietato introdurre, nei medesimi, oggetti di grosso volume, oggetti taglienti o comunque non compatibili con il servizio R.S.U.

E' vietato estrarre dai medesimi contenitori o trespoli, qualsiasi oggetto o materiale ivi depositato.

Art. 22 - Divieto di spostamento di contenitori o trespoli

E' vietato spostare, dai luoghi ove sono stati collocati, i contenitori ed i trespoli destinati alla raccolta dei rifiuti.

Art. 23 – Divieto scarico rifiuti

E' vietato abbandonare sulla pubblica via ogni tipo di rifiuto.

I proprietari dovranno immediatamente provvedere alla loro rimozione; qualora non vi provveda direttamente chi ha effettuato, si provvederà d'ufficio, ponendo a carico del responsabile i relativi costi di rimozione e smaltimento.

Art . 24 – Divieto di getto di opuscoli, foglietti, sacchi per raccolta indumenti e simili

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico (quali ad esempio le recinzioni degli edifici) il getto di opuscoli, foglietti, o lasciare sacchi per la raccolta di indumenti o simili ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dalla Polizia Municipale.

Art. 25 - Divieto di affissione

Non sono ammesse eventuali affissioni al di fuori degli appositi spazi determinati dall'Autorità Comunale.

Eventuali deroghe a cura del Comando di Polizia Municipale potranno essere concesse per l'affissione all'esterno di edifici di cartelli di vendita/affitto di case o appartamenti o simili dietro il versamento dell'imposta vigente per le affissioni.

Art. 26 - Volantini pubblicitari

E' ammessa la distribuzione a mano di volantini pubblicitari previo rilascio dell'autorizzazione del Responsabile del Servizio o su delega del Comando di Polizia Municipale.

E' ammessa la distribuzione a mano nelle cassette delle lettere private di volantini pubblicitari.

Art. 27 - Sgombero della neve nell'abitato

Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o inquilino è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da questi occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

Art. 28 - Servizi igienici nei locali pubblici

Agli esercenti di bar-caffè-trattorie-ristoranti, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione del pubblico i servizi igienici a norma del vigente regolamento regionale di igiene tipo.

TITOLO IV PUBBLICO DECORO

Art. 29 - Indumenti e biancheria appesi alle finestre

Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato distendere o appendere fuori dalle finestre e sulle terrazze e balconi, biancheria, effetti personali od altri oggetti consimili.

Art. 30 - Battitura di tappeti, stuoie ecc.

Dopo le ore 8 e fino alle ore 22, dalle facciate degli edifici prospicienti vie o piazze e da queste visibili, è vietato scuotere o spolverare tappeti, stuoie e simili.

Art. 31 - Innaffiamento di fiori su balconi o finestre

Nell'innaffiare vasi di fiori, posti sulle finestre o balconi, deve essere evitato lo stillicidio di acqua sul suolo pubblico.

Art. 32 - Divieto di imbrattare i passanti

In presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve, i conducenti di veicoli dovranno tenere un comportamento tale da evitare, in qualunque modo, di bagnare, imbrattare o inzaccherare le persone in fase di attraversamento delle strade, oppure in transito o in sosta sui marciapiedi.

Art. 33 - Pubbliche discariche

La pubblica discarica di detriti, materiali di scavo, pietre e simili, deve essere effettuata esclusivamente nelle località consentite, previa autorizzazione rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 6 e 10 del D.P.R. 915/1982 e del D.L.gs n. 22/1997

Prima che i veicoli interessati alla discarica riprendano la marcia, nelle strade pubbliche, deve essere provveduto alla pulizia delle ruote degli stessi, affinché sia evitato l'imbrattamento delle sedi stradali.

TITOLO V DELLA PUBBLICA QUIETE

Art. 34 - Uso per scopi pubblicitari di apparecchi sonori

Il funzionamento per pubblicità di apparecchi sonori o altri apparecchi riproducenti suoni, è consentito all'interno dei negozi di vendita, a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa, in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete e comunque compatibile con il limite delle emissioni sonore fissate nel piano comunale di zonizzazione acustica.

Art. 35 - Esercenti commerciali, fiere, mercati e mestieri ambulanti

E' vietato agli esercenti il commercio, sia a posto fisso che ambulante, arrecare disturbo con grida, suoni e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

Durante lo svolgimento di fiere e mercati l'uso dei mezzi sonori è consentito, purché non venga arrecata molestia ai visitatori ed agli altri venditori.

Ai suonatori ambulanti, regolarmente autorizzati, è vietato suonare nei pressi delle scuole, chiese ed uffici pubblici.

Art. 36 - Inseidiamento ed esercizio di industrie ed attività rumorose

L'insediamento di opifici, officine ed attività consimili, ove debbono esercitarsi mestieri, arti ed industrie rumorose, è subordinato all'autorizzazione comunale.

Art. 37 - Arti, mestieri ed attività rumorose

Nei centri abitati del territorio comunale, l'uso dei mezzi meccanici di lavorazione ed in generale delle industrie, arti e mestieri rumorosi e di tutte le altre attività generanti rumore, sono consentiti nei limiti dei seguenti orari:

- da ottobre ad aprile - dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18;
- da maggio a settembre - dalle ore 7 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 20.

Con atto della G.C. possono essere apportate eventuali deroghe temporanee ai suddetti limiti orari. In casi di particolari necessità ed urgenza che non consentano lo svolgimento dell'ordinaria procedura, potranno essere concesse deroghe all'orario indicato al comma 1 del presente articolo da parte dell'ufficio di Polizia Municipale, con proprio atto motivato.

Art. 38 - Custodia dei cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico ad eccezione dei parchi pubblici all'interno dei quali è consentita la libera circolazione.

I cani di indole mordace (lupi, mastini, danesi, molossi, ecc.) dovranno essere costantemente muniti di museruola.

Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone, tutto ciò ovviamente fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

I cani vaganti in luogo pubblico, quando non sia presente il possessore o persona responsabile, verranno catturati e mantenuti sotto sequestro presso il Canile Municipale per un periodo di osservazione che di norma ha durata di dieci giorni e viene effettuato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Durante il periodo di osservazione i cani privi di tatuaggio verranno iscritti all'Anagrafe Canina e tatuati; saranno inoltre sottoposti ad esame clinico e ad eventuali trattamenti terapeutici e/o profilattici.

Il responsabile della custodia degli animali del Canile Municipale deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto il controllo del servizio Veterinario dell'A.S.L.

Sul registro devono essere annotati: data e luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici dello stesso, il numero di tatuaggio, eventuali interventi sanitari, data di cessione e generalità del destinatario. Trascorso il periodo di osservazione, i cani catturati possono:

- a) essere ceduti al proprietario qualora vengano reclamati dallo stesso o questo venga individuato attraverso il tatuaggio del cane. Il proprietario ha sessanta giorni di tempo per reclamare l'animale. Per riottenere il cane, il proprietario deve rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento e custodia dell'animale;
- b) essere, qualora pervenuti al Canile Municipale senza tatuaggio e non reclamati, ceduti a privati che li richiedano in affidamento o a rifugi per cani. L'affidamento del cane può essere definitivo solo quando siano trascorsi sessanta giorni dalla cattura. I cani catturati non possono essere ceduti in nessun caso per la sperimentazione. Il servizio di cattura dei cani è a carico del Comune e verrà effettuato da personale appositamente incaricato, addestrato ed attrezzato.
- c) nel caso di cani pervenuti in qualsiasi modo al Canile Municipale, nell'intento di perseguire obiettivi di economicità per l'Ente in relazione ai costi di mantenimento degli stessi animali,

l'Amministrazione potrà erogare un contributo economico per i privati che si accollino l'onere del ritiro e della custodia degli animali conferiti al Canile Municipale.

Richiamata l'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ente in forza del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si precisa che il contributo verrà erogato:

c.1 – dopo dimostrazione dell'avvenuta adozione dell'animale,

c.2 – decorsi almeno tre mesi dall'avvenuta adozione e previa relazione dell'Ufficio di Polizia Urbana.

Art. 39 – Insudiciamento del suolo da parte dei cani o di altri animali

Al fine di garantire una maggiore igiene pubblica ed evitare possibili inconvenienti per la sicurezza dei pedoni e dei frequentatori dei parchi pubblici, ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia è fatto obbligo di provvedere immediatamente all'asportazione degli escrementi ed alla pulizia del suolo e degli spazi pubblici, qualora i cani (o altri animali) imbrattino gli spazi sopra elencati.

I proprietari o gli accompagnatori temporanei dei cani (o di altri animali) devono possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento degli escrementi, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente.

Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto sacchetto a perdere dovrà essere depositato nei contenitori appositamente predisposti o in mancanza di questi, nei cestini portarifiuti stradali.

Dall'obbligo della raccolta degli escrementi sono esentati solo i non vedenti che utilizzino cani da accompagnamento appositamente addestrati.

TITOLO VI NORME DI PREVENZIONE

Art. 40 - Canali di gronda e di scolo per le acque pluviali

Le acque pluviali, cadenti sui tetti, saranno convenientemente raccolte in canali di scolo, da collocarsi secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

Art. 41 - Canne fumarie e dispositivi per la dispersione dei gas tossici

Ogni fabbricato di civile abitazione, ogni officina, bottega o laboratorio ed ogni altro edificio ove si sviluppi per mezzo di qualsiasi materia o prodotto naturale o artificiale una combustione deve essere fornito di canne di tiraggio, a perfetta tenuta per la fuoriuscita del fumo.

Le canne fumarie debbono essere prolungate fino al tetto.

Nel caso di tetti a livelli diversi di fabbricati comunque congiunti, le canne fumarie provenienti dal tetto più basso devono essere prolungate ad un livello superiore a quello del tetto più alto, in modo, comunque, di superare la linea di gronda di questo.

Ove non sia possibile osservare tale norma, le canne fumarie dovranno essere munite di adeguati sistemi di tiraggio fumi.

Le canne fumarie degli impianti industriali e degli impianti di riscaldamento funzionanti a combustibile diverso dal metano devono essere munite di appositi depuratori affinché le sostanze

inquinanti, contenute nelle emissioni, rientrino nei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia (legge 615/1966).

Art. 42 - Divieto di accendere fuochi

E' vietato accendere fuochi o bruciare paglia, foglie e sterpaglie, se non in luoghi dove il fumo possa avere lo sfogo necessario in appositi camini.

Sono fatte salve le disposizioni previste dal vigente T.U. di P.S. e da eventuali ordinanze del Responsabile del Servizio.

Art. 43 - Divieto di arrampicarsi e di scuotere i sostegni dei segnali stradali e degli elementi di arredo urbano

E' vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà comunale.

E' pure vietato scuotere i sostegni dei segnali stradali e gli elementi di arredo urbano in genere.

Art. 44 - Pulizia delle facciate degli edifici

Nei centri abitati gli edifici e le mura di cinta, dovranno essere mantenuti - a cura dei proprietari - pulite da erbe ed altre vegetazioni allignanti negli interstizi delle opere murarie.

Art. 45 - Tutela dei giardini pubblici, dei viali e delle aree verdi

Nei viali e giardini pubblici sia aperti che recintati è vietato:

- a) introdursi con veicoli in genere, compresi velocipedi;
- b) guastare l'arredo urbano, danneggiare le siepi o le recinzioni presenti, imbrattare la segnaletica verticale, salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- c) collocare sedie, baracche, panche ed altre cose fisse o mobili;
- d) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone e che siano stati espressamente vietati dalle autorità;
- e) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- f) produrre schiamazzi, grida, canti che possono recare disturbo alle persone;
- g) introdursi nei giardini recintati al di fuori degli orari stabiliti.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

TITOLO VII SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Accertamento delle violazioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Gli operatori della Polizia Municipale, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento e alle altre di polizia locale di cui vengono comunque a conoscenza.

Quando gli operatori non sono in servizio hanno la facoltà di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento quando il differimento della contestazione potrebbe vanificare l'accertamento e portare la violazione a conseguenze ulteriori.

Art. 47 - Sanzioni amministrative

Il Responsabile del Servizio, richiamato quanto previsto dallo Statuto Comunale vigente, irroga le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e delle ordinanze sindacali che non siano di specifica competenza dei responsabili di settore o dirigenti, nonché quelle previste da disposizioni di legge.

Art. 48 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nello Statuto Comunale, nelle disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici, per il commercio su aree pubbliche, per i mestieri giornalieri e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 49 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente regolamento.

Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.